



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

Ufficio: SINDACO

Li 01-10-2025

Ordinanza n.32

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM₁₀, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM₁₀ e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso e tenutosi il giorno 10/09/2021, 26/09/2022, 28/09/2023, 03/10/2024, 16/06/2025 e 09/09/2025 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;
- il Comune di Giavera del Montello ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato;

VISTI:

- il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 19/5/2016;
- la DGR n. 1855 del 29/12/2020, secondo la quale il Comune di Giavera del Montello ricade nella zona IT0522 - Pianura;
- la L.R. n. 33/1985;
- la L. n. 267/2000;
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 155/2010;
- la DGR n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06;
- DM n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"; la DGR n. 836 del 6/6/2017 "Approvazione del Nuovo Accordo



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;

- la DGR n. 238 del 2/3/2021 “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.”
- la DGR n. 1089 del 9/8/2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure.”;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

RILEVATO che:

deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM 10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili”;

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto, nell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 09/09/2025, e successive note di chiarimento trasmesse, nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;

RITENUTO quindi, di adottare le misure generali previste dall'Accordo di Bacino Padano per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti non appartenenti all'agglomerato, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

ORDINA

che durante il periodo: **della data della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2026** su tutto il territorio comunale sia fatto:

CON LIVELLO DI “ALLERTA 0” NESSUNA ALLERTA – VERDE:

che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

- i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle:



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

E1, E2, E4, E5, E6, E7;

- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.

- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);

Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge;

IL DIVIETO

- **di utilizzo**, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

- **di combustioni** all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

- **di combustioni** all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali anche se trattasi di ordinaria pratica agricola di cui all'art. 182, comma 6 bis. del D.Lgs. 152/06, ad esclusione dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;

- **di accendere:**

- roghi o bruciature all'aperto;
- fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;

- **di riscaldare** i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad esso complementari:

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- box, garage, depositi;

Sono consentite deroghe per:

- i falò rituali (c.d. Panevin) nelle sole ricorrenze dell'Epifania e di Sant'Antonio Abate, legati a consolidate tradizioni pluriennali e organizzati esclusivamente da Comune, Associazioni, Comitati di Quartiere e Parrocchie con utilizzo di solo materiale vegetale e nel rispetto di



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

quanto prescritto dalla Direttiva della Giunta Comunale;

CON LIVELLO DI “ALLERTA 1” – ARANCIO

CON LIVELLO DI “ALLERTA 2” – ROSSO

che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

- i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);

IL DIVIETO

- **di utilizzo**, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- **di combustioni** all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- **di combustioni** all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali anche se trattasi di ordinaria pratica agricola di cui all'art. 182, comma 6 bis. del D.Lgs. 152/06, ad esclusione dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;
- **di accendere:**
 - roghi o bruciature all'aperto;
 - barbecue alimentati a biomassa solida;
 - fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;
- **di riscaldare** i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad esso complementari:
 - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - box, garage, depositi



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

Sono consentite deroghe per:

- i falò rituali (c.d. Panevin) nelle sole ricorrenze dell'Epifania e di Sant'Antonio Abate, legati a consolidate tradizioni pluriennali e organizzati esclusivamente da Comune, Associazioni, Comitati di Quartiere e Parrocchie con utilizzo di solo materiale vegetale e nel rispetto di quanto prescritto dalla Direttiva della Giunta Comunale;
- i barbecue svolti nell'ambito di manifestazioni o eventi promossi o patrocinati dal Comune;

Sono esclusi dal divieto i "barbecue/preparazione di caldarroste" non afferenti ad attività economiche, ovverosia quelli preparati da privati cittadini.

INFORMA

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m³.

Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m³.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti il divieto:

- di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤ 35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm³ e di generatori a biomassa legnosa di potenza > 35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³;
- nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

AVVISA



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, fermo restando se e in quanto applicabili le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio un line Comunale e nel sito internet Comunale, nonché inviato ai soggetti sottoelencati:

- a. Provincia di Treviso
- b. ULSS n. 2 "Marca Trevigiana"
- c. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso
- d. Comando Provinciale dei VV.FF.
- e. Carabinieri di Nervesa della Battaglia
- f. Carabinieri Forestali di Volpago del Montello
- g. Comando di Polizia Locale comunale
- h. Associazioni di Categoria

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

MACCARI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa